

**LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 25-03-  
1985  
REGIONE PIEMONTE**

**Tutela sanitaria delle attività sportive**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE  
PIEMONTE  
N. 13  
del 27 marzo 1985

**Indice:**

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#)  
[15](#) [16](#) [17](#) [18](#)

***Riferimenti Normativi PASSIVI***

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale PIEMONTE Numero 33  
del 1987](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale PIEMONTE Numero 33  
del 1987 Art. 1](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale PIEMONTE Numero 33  
del 1987 Art. 2](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale PIEMONTE Numero 33  
del 1987 Art. 3](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale PIEMONTE Numero 93  
del 1995 Art. 8](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale PIEMONTE Numero 33  
del 1987 Art. 1](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale PIEMONTE Numero 33  
del 1987 Art. 2](#)

TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale PIEMONTE Numero 33  
del 1987 Art. 3](#)

*Il Consiglio Regionale ha approvato.*

*Il Commissario del Governo ha  
apposto il visto.*

*Il Presidente della Giunta  
Regionale promulga la seguente  
legge:*

## ARTICOLO 6

### *Riferimenti Normativi PASSIVI*

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale PIEMONTE Numero 33 del 1987 Art. 1](#)

Contenuti e strumenti della tutela sanitaria delle attività sportive

La tutela sanitaria delle attività sportive comprende:

- l' educazione sanitaria sportiva;
- la promozione dello sport come attività preventiva, curativa e riabilitativa, tesa al miglioramento delle condizioni di salute e di efficienza psicofisica della persona;
- la prevenzione di eventuali danni biologici connessi con l' esercizio sportivo.

Costituiscono strumenti della tutela sanitaria delle attività sportive:

- gli interventi di educazione sanitaria, da attuarsi in stretto coordinamento con le iniziative del CONI, delle Federazioni sportive, degli Enti di promozione sportiva, delle Società sportive e dei Distretti scolastici;
- gli accertamenti di idoneità generica, di attitudine allo sport e di idoneità specifica;
- le certificazioni di legge in materia di idoneità e attitudine sportiva;
- il controllo antidoping;
- le prestazioni sanitarie, anche di emergenza, durante le manifestazioni sportive, nei limiti oggettivi della organizzazione sanitaria, fermi restando gli obblighi degli organizzatori previsti dalle vigenti disposizioni.

Stante la specificità del giudizio di idoneità sportiva e il carattere pubblico della conseguente certificazione obbligatoria,

gli accertamenti diagnostici connessi con la tutela sanitaria delle attività sportive e, in particolare, quelli relativi dell' accertamento della idoneità a sport agonistici dilettantistici

e semiprofessionistici sono eseguiti nell' ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle UUSSSLL o presso istituzioni sanitarie appositamente convenzionate, di cui all' art. 17 della presente legge, avvalendosi in linea prioritaria di medici specialisti in

#### **medicina dello sport.**

I medici della USSL che procedono all' accertamento e alla certificazione dell' idoneità sportiva dipendono funzionalmente, limitatamente a questa attività , dal Servizio di Medicina Legale della USSL.



## ARTICOLO 7

Articolazione degli interventi

Gli interventi

di tutela sanitaria delle attività sportive nell' ambito della USSL, sono svolti:

- dai medici del Servizio di Medicina Legale della USSL specialisti in **medicina dello sport** o in possesso di attestato di cui all' articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;
- dai medici dipendenti assegnati alle attività socio - sanitarie distrettuali;
- dai medici generici e pediatri di base convenzionati ai sensi dell' articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n° 833;
- dai sanitari del servizio di assistenza sanitaria integrativa di base operanti nei poliambulatori e presidi ospedalieri e dei servizi di igiene pubblica e medicina legale.



## ARTICOLO 9

### *Riferimenti Normativi PASSIVI*

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale PIEMONTE Numero 33 del 1987 Art. 2](#)

Compiti dei medici specialisti

I medici

specialisti in **medicina dello sport** o in possesso di attestato

di cui all' articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n° 1099 e i medici specificatamente assegnati al Servizio di Medicina Legale per la tutela sanitaria delle attività sportive, provvedono:

- alle attività di promozione e di coordinamento del complesso degli interventi rivolti all' educazione sanitaria sportiva ed alla tutela sanitaria delle attività sportive;
- all' effettuazione di interventi tecnici e di consulenza e agli accertamenti sanitari richiesti dai medici indicati nel precedente articolo 8;
- agli accertamenti clinici iniziali e periodici ed alle certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche, secondo il programma annuale di attività e spesa di cui all' articolo 5 della presente legge.

Per l' effettuazione degli accertamenti strumentali i medici di cui al precedente comma si avvalgono obbligatoriamente delle strutture specialistiche gestite direttamente dalle UUSSSLL e di quelle convenzionate.



## **ARTICOLO 15**

Commissione regionale consultiva

Entro

60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, è costituita, con deliberazione del Consiglio Regionale, una Commissione regionale consultiva per l' esame delle questioni di carattere normativo, tecnico - organizzativo, scientifico ed educativo concernenti l' educazione sanitaria sportiva e la tutela sanitaria delle attività sportive.

La Commissione è composta da:

- l' Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza che la presiede;
- il delegato regionale del CONI;
- tre rappresentanti degli organi regionali delle Federazioni sportive nazionali designati dal Consiglio Regionale del CONI;
- un rappresentante della Federazione Medico Sportiva Italiana;
- un rappresentante della Sovrintendenza scolastica regionale;
- cinque rappresentanti designati congiuntamente dagli Enti di promozione sportiva a carattere regionale operanti nel Piemonte;
- un rappresentante dell' ISEF;
- cinque membri nominati dal Consiglio Regionale e scelti tra persone altamente qualificate e di riconosciuta competenza del campo della **medicina dello sport**, dell' educazione sanitaria sportiva e della medicina legale.

L' Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza può delegare un membro della Commissione stessa a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

La Commissione dura in carica per tutto il periodo di validità del Piano socio - sanitario regionale.

Ai componenti la Commissione compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

La segreteria della Commissione è assicurata dall' ufficio di cui al 1° comma del precedente articolo.



**LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 12-06-  
1987  
REGIONE PIEMONTE**

**Modifiche alla LR 25 marzo 1985, n. 22  
<< Tutela  
sanitaria delle attività sportive >>**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE  
PIEMONTE  
N. 24  
del 17 giugno 1987

**Indice:**

Articoli della Legge:

[1](#) [2](#) [3](#)

*Il Consiglio Regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha  
apposto il visto.  
Il Presidente della Giunta  
Regionale promulga la seguente  
legge:*

**ARTICOLO 1**

Il terzo comma dell' art. 6 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 22, è sostituito dai seguenti:

Gli accertamenti diagnostici e le certificazioni connesse con la tutela sanitaria delle attività sportive aventi finalità agonistiche dilettantistiche e semiprofessionistiche sono eseguiti, di norma, nell' ambito delle strutture sanitarie gestite direttamente dalle Unità Socio Sanitarie Locali o presso istituzioni sanitarie ritenute idonee - secondo i criteri stabiliti con apposta deliberazione del Consiglio Regionale, assunti d' intesa con il CONI e convenzionate dalle Unità Socio Sanitarie Locali anche ai fini degli accertamenti e del rilascio della certificazione.

Sono fatte salve le competenze dei Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana in materia di accertamenti e certificazioni, ai sensi dell' art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1091 e dell' art. 5 del DL 30 dicembre 1979, n. 633, convertito nella legge 20 febbraio 1980, n. 33.

Nei casi in cui il cittadino richieda, in regime privatistico, il rilascio della necessaria certificazione ai soggetti legittimati ai sensi dei precedenti 3o e 4o comma, l' onere per i relativi accertamenti non può essere posto a carico delle Unità Socio Sanitarie Locali. In tali casi, il certificato è rilasciato in duplice copia; una copia è inviata all' Unità Socio Sanitaria Locale competente per territorio, unitamente alla

documentazione sanitaria relativa agli accertamenti eseguiti e deve essere conservata per almeno tre anni a disposizione delle strutture pubbliche che ne facciano legittima richiesta.

***Riferimenti Normativi ATTIVI***

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale PIEMONTE Numero 22 del 1985](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale PIEMONTE Numero 22 del 1985 Art. 6](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale PIEMONTE Numero 22 del 1985](#)

